

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1894 del 20/04/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - RICCIONE TERME SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE (RN), VIALE TORINO N. 16 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI STABILIMENTO CON PISCINE TERMALI, CURE TERMALI, TRATTAMENTI CON FANGHI E CENTRO BENESSERE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RICCIONE VIALE TORINO N. 4/16.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1975 del 20/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venti APRILE 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – **RICCIONE TERME SPA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE (RN), VIALE TORINO N. 16 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI STABILIMENTO CON PISCINE TERMALI, CURE TERMALI, TRATTAMENTI CON FANGHI E CENTRO BENESSERE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RICCIONE VIALE TORINO N. 4/16.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Riccione in data 17/01/2020 (pratica SUAP 02006130401-23052019-1642) - assunta al PG di ARPAE con il prot. n. 7748 del 17/01/2020 (pratica ARPAE n. 3573/2020), dalla Società **RICCIONE TERME S.P.A.** (C.F.- P.IVA 02006130401), avente sede legale ed impianto in Comune di Riccione, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che recapitano in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico) - di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" - Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell'11 aprile 2017 dell'Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di richiesta di autorizzazione relativa allo stabilimento adibito a piscine termali, cure termali trattamento con fanghi, centro benessere organizzato su tre aree distinte (area 1, area 2 ed area 3);

CONSIDERATO che in data 30/01/2020 PG/2020/0014959 è stata convocata la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14.2 della L. 241/90 s.m.i.;

VISTA la nota di chiarimento in relazione ad errore materiale presente nell'istanza trasmesso dalla Società e pervenuto ad Arpae in data 04/02/2020 con prot. 177007;

VISTA la richiesta integrazioni e contestuale interruzione dei termini di Arpae prot. n.33918 del 02/03/2020 e le successive integrazioni pervenute in data 04/08/2020 con prot n.112792, in data 05/08/2020 con prot. 112977 ed in data 30/09/2020 con prot. 139846;

Nel merito delle integrazioni prodotte si evidenzia che viene richiesto anche il titolo autorizzativo relativo alle emissioni in atmosfera (da ricomprendersi nell'AUA).

CONSIDERATO che, nel merito, le integrazioni trasmesse costituiscono istanza per il titolo abilitativo per le emissioni in atmosfera non oggetto dell'istanza iniziale, pertanto l'istanza della Società è da ritenersi intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza Arpae;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e industriali assimilate alle domestiche che recapitano in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico) - di competenza comunale;

CONSIDERATO pertanto che in data 09/10/2020 PG/2020/0145566 è stata riavviata la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona originariamente convocata da Arpae in data 30/01/2020 con nota di prot. 14959 con riavvio delle relative tempistiche;

VISTA la richiesta integrazioni e contestuale interruzione dei termini di Arpae di prot. n.160796 del 06/11/2020 e le successive integrazioni pervenute in data 10/11/2020 con prot n.162307;

VISTE le successive integrazioni prodotte dalla Società pervenute in data 24/11/2020 con prot. 169969 (schede generatori di calore) e in data 27/11/2020 con prot. 172231 (planimetrie aggiornate schema fognature) trasmesse da Arpae-SAC ai partecipanti la Conferenza di Servizi in data 30/11/2020 con nota di prot. 173433;

RICHIAMATA la Relazione Tecnica ai sensi del D. Lgs. 152/06 Parte Quinta, rilasciata in ambito AUA-DPR n. 59/13 dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini di prot. n. 168183 in data 19/11/2020 che esprime parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'AUA relativamente alle emissioni in atmosfera;

ACQUISITA la comunicazione trasmessa dal comune di Riccione registrata al protocollo di Arpae con n. 3077 in data 11/01/2021 con la quale:

- si rilascia il titolo abilitativo per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in fognatura con le prescrizioni contenute nel parere rilasciato da Hera Spa in data 17/12/2020 prot. 0106329/20;
- si esprime parere favorevole relativamente all'impatto acustico;

DATO ATTO che il Comune di Riccione in qualità di ente competente non ha espresso motivi ostativi in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 nei tempi previsti dalla Conferenza;

RITENUTO acquisito il parere dell'AZIENDA U.S.L., favorevole senza condizioni in quanto non è pervenuto nei tempi previsti (90 giorni) dalla conferenza, avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'art. 14 bis co. 4 della L. 241/90, relativamente all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 269 D. Lgs. 152/06). Restano ferme le responsabilità della predetta Azienda USL per l'assenso reso, ancorché implicito;

DATO ATTO che lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (acque delle piscine termali) recapiterà, in periodo estivo, nella pubblica fognatura nera e nel periodo invernale al di fuori della stagione balneare, nella pubblica fognatura bianca, al fine di non gravare il depuratore di Riccione con acque cariche di sale.

DATO ATTO che lo scarico finale della pubblica fognatura bianca gestita da Hera spa, recapita a mare di fronte a piazzale Marinai d'Italia (identificato dallo scarico n. AP21 Riccione);

RITENUTO, nell'ambito del procedimento relativo alla modifica dello scarico AP21 Riccione conseguente all'immissione dei reflui della Riccione Terme, chiedere parere a Comune di Riccione e Azienda USL;

RITENUTO OPPORTUNO che il recapito delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche della società Riccione Terme, in pubblica fognatura bianca possa avvenire solo a partire dalla fine della prossima stagione balneare, fermo restando gli esiti dell'istruttoria per la modifica dello scarico di pubblica fognatura AP21 gestito da Hera spa ;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpa-e-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa-e e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Riccione Terme S.p.a., in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiamati in premessa nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare dell'unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Società Riccione Terme S.p.a., avente sede legale in Comune di Riccione (RN), Viale Torino n. 16 (C.F.- P.IVA 02006130401) per l'esercizio dell'attività di stabilimento con piscine termali, cure termali trattamenti con fanghi e centro benessere nell'impianto sito in Comune Riccione (RN), Viale Torino n. 4/16, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza Arpae;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che non recapitano in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) – di competenza Arpae;
 - comunicazione ai sensi dell'art. 8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;

l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico idrico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che recapitano in fognatura;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art. 4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ii. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998;
 - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche (scarico delle acque termali derivanti dalle piscine) in pubblica fognatura bianca potrà avvenire non prima della fine della prossima stagione balneare, fermo restando gli esiti dell'istruttoria sullo scarico di pubblica fognatura AP21 gestito da Hera (scarico finale a mare della fognatura bianca);
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. **L'AUA adottata con il presente provvedimento, assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
7. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. Per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono svolti dal Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione Arpae EST;

9. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
10. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, all'AUSL-Dipartimento di Sanità Pubblica e al Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
11. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPR 59/2013 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Riccione, Arpae Servizio autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio territoriale di Rimini, Arpae Daphne, Azienda Usl) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
12. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
13. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
14. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
15. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
16. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

CONDIZIONI:

- La società svolge l'attività di: **“Stabilimento con piscine termali, cure termali, trattamento con fanghi”**.
- Sono presenti n. 3 aree distinte e indipendenti (“area 1” – “area 2” – “area 3”), territorialmente separate tra loro di pertinenza della struttura termale.
- Sono presenti nell’ “area 1” – n. 3 impianti termici (caldaia) alimentati a gas metano, asservite alla produzione di acqua calda (anche per uso termale), aventi una potenzialità termica nominale complessiva (PTN) di 1,463 MW (IM06, IM07, IM08, punti di emissione: E03, E04, E05).
- Sono presenti nell’ “area 3” – n. 2 impianti termici (caldaia) alimentati a gas metano, asservite alla produzione di acqua calda (anche per uso termale), aventi una potenzialità termica nominale complessiva (PTN) di 1,880 MW (IM01, IM02 punti di emissione: E01, E02).
- Sono presenti complessivamente nelle 3 aree, n. 5 impianti termici per uso civile denominati: IM03- IM04-IM05-IM09-IM10, aventi una potenzialità termica nominale complessiva (PTN) 0,46 MW. Essendo inferiore a 3 MW, non rientrano nelle disposizioni del Titolo I alla parte V del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., così come previsto dall’art. 282 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e pertanto non sono soggette ad autorizzazione. Sono altresì soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, al rispetto dei limiti previsti alla parte III dell’Allegato IX alla parte V del D.Lgs.152/06 ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull’efficienza energetica.

PRESCRIZIONI:**1) Punti di emissione e Valori Limiti di Emissione.**

Emissioni

E01 – “IM01 - AREA 3” Riscaldamento acque dolci, termali e ambienti terme.

L’impianto termico (caldaia) alimentato a gas naturale (metano) ed è asservito alla produzione dell’acqua calda sanitaria, per il riscaldamento delle piscine acque dolci e termali, avente una potenzialità termica nominale (PTN) di 0,940 MW.

Impianto di abbattimento: non previsto

Portata massima di progetto: non dichiarata

Temperatura: 80 °C

Durata: 5 h/giorno (nei tre mesi estivi)

Altezza: 18 m

Sezione: 0,16 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti di cui all’Allegato I parte III punto 1.3. del D.Lgs.152/06 parte V.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite in Concentrazione Riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso anidro dell'3%</i>
Polveri Totali (PTS)/materiale particellare	5 mg/Nm ^{3*}
Ossidi di Azoto (NO _x espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ^{3*}

**Il Valore Limite di Emissione (VLE) si considera rispettato se è utilizzato come combustibile gas metano (gas naturale).*

L'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico, devono essere verificate con cadenza annuale da un tecnico competente. Tali controlli, opportunamente documentati, dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, a disposizione dei competenti organi di controllo.

E02 – “IM02 - AREA 3” Riscaldamento acque dolci, termali e ambienti terme.

L'impianto termico (caldaia) alimentato a gas naturale (metano) ed è asservito alla produzione dell'acqua calda sanitaria, per il riscaldamento delle piscine acque dolci e termali, avente una potenzialità termica nominale (PTN) di 0,940 MW.

Impianto di abbattimento: non previsto

Portata massima di progetto: non dichiarata

Temperatura: 90 °C

Durata: 3 h/giorno (nei tre mesi estivi)

Altezza: 18 m

Sezione: 0,16 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti di cui all'Allegato I parte III punto 1.3. del D.Lgs.152/06 parte V.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite in Concentrazione Riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso anidro dell'3%</i>
Polveri Totali (PTS)/materiale particellare	5 mg/Nm ^{3*}
Ossidi di Azoto (NO _x espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ^{3*}

**Il Valore Limite di Emissione (VLE) si considera rispettato se è utilizzato come combustibile gas metano (gas naturale).*

L'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico, devono essere verificate con cadenza annuale da un tecnico competente. Tali controlli, opportunamente documentati, dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, a disposizione dei competenti organi di controllo.

E03 – “IM06 - AREA 1” Riscaldamento termali/fanghi, ACS e ambienti terme.

L'impianto termico (caldaia) alimentato a gas naturale (metano) ed è asservito alla produzione dell'acqua calda sanitaria, per il riscaldamento delle piscine acque termali e fanghi, avente una

potenzialità termica nominale (PTN) di 0,830 MW.

Impianto di abbattimento: non previsto

Portata massima di progetto: non dichiarata

Temperatura: 120 °C

Durata: 20 h/giorno

Altezza. 13 m

Sezione: 0,16 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti di cui all'Allegato I parte III punto 1.3. del D.Lgs.152/06 parte V.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite in Concentrazione Riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso anidro dell'3%</i>
Polveri Totali (PTS)/materiale particellare	5 mg/Nm³*
Ossidi di Azoto (NO _x espressi come NO ₂)	350 mg/Nm³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm³ *

**Il Valore Limite di Emissione (VLE) si considera rispettato se è utilizzato come combustibile gas metano (gas naturale).*

L'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico, devono essere verificate con cadenza annuale da un tecnico competente. Tali controlli, opportunamente documentati, dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, a disposizione dei competenti organi di controllo.

E04 – “IM07 - AREA 1” Riscaldamento termali/fanghi, ACS e ambienti terme.

L'impianto termico (caldaia) alimentato a gas naturale (metano) ed è asservito alla produzione dell'acqua calda sanitaria, per il riscaldamento delle piscine acque termali e fanghi, avente una potenzialità termica nominale (PTN) di 0,399 MW.

Impianto di abbattimento: non previsto

Portata massima di progetto: non dichiarata

Temperatura: 139 °C

Durata: 10 h/giorno

Altezza. 13 m

Sezione: 0,05 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti di cui all'Allegato I parte III punto 1.3. del D.Lgs.152/06 parte V.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite in Concentrazione Riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso anidro dell'3%</i>
Polveri Totali (PTS)/materiale particellare	5 mg/Nm³*
Ossidi di Azoto (NO _x espressi come NO ₂)	350 mg/Nm³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm³ *

**Il Valore Limite di Emissione (VLE) si considera rispettato se è utilizzato come combustibile gas metano (gas naturale).*

L'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico, devono

essere verificate con cadenza annuale da un tecnico competente. Tali controlli, opportunamente documentati, dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, a disposizione dei competenti organi di controllo.

E05 – “IM08 - AREA 1” Caldaia a vapore per uso servizi e cure termali.

L'impianto termico (caldaia) alimentato a gas naturale (metano) ed è asservito alla produzione del vapore ad uso delle cure inalatorie che si svolgono all'interno dello stabilimento termale. Potenzialità termica nominale (PTN) di 0,233 MW.

Impianto di abbattimento: non previsto

Portata massima di progetto: non dichiarata

Temperatura: 113 °C

Durata: 20 h/giorno (nei mesi invernali)

Altezza: 13 m

Sezione: 0,028 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti di cui all'Allegato I parte III punto 1.3. del D.Lgs.152/06 parte V.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite in Concentrazione Riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso anidro dell'3%</i>
Polveri Totali (PTS)/materiale particellare	5 mg/Nm³*
Ossidi di Azoto (NO _x espressi come NO ₂)	350 mg/Nm³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm³ *

**Il Valore Limite di Emissione (VLE) si considera rispettato se è utilizzato come combustibile gas metano (gas naturale).*

L'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico, devono essere verificate con cadenza annuale da un tecnico competente. Tali controlli, opportunamente documentati, dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, a disposizione dei competenti organi di controllo.

2) Condizione di normalizzazione dei risultati.

I limiti di emissione sono espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm³ = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente. Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura: 273 K
- Pressione: 101,3 kPascal
- Gas secco

Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte V del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_m$$

dove:

E_m = concentrazione misurata E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O₂ = tenore di ossigeno di riferimento

3) *Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi.*

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC) sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE Area EST - Sez. Provinciale di Rimini).

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259 UNI EN 13284-1
Temperatura e Pressione di emissione, Velocità, Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911-1 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790
Polveri Totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1 UNI EN 13284-2 (Sistemi di misurazione automatici);
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789; ISO 12039; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, UV, IR, FTIR; etc.)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) UNI 10878 ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR)
Determinazione Biossido di Zolfo come SO ₂	UNI EN 14791 UNI CEN/TS 1702; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); UNI 10393 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

4) *Altre prescrizioni*

Messa in esercizio: il gestore dovrà comunicare almeno 15 giorni prima, la data della messa in

esercizio degli impianti alla scrivente Agenzia ed al Comune;

Controlli di messa a regime: la messa a regime dei nuovi impianti dovrà avvenire entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio; il gestore dovrà effettuare il rilevamento dei parametri inquinanti delle emissioni; il rilevamento/misurazioni delle emissioni deve essere effettuato in uno dei primi 10 (dieci) giorni di marcia dell'impianto a regime rappresentativo delle condizioni di esercizio. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto, all'Autorità Competente (ARPAE - S.A.C.) e alla Sezione Provinciale di ARPAE – Servizio Territoriale, tramite PEC. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.

- a) I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- b) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione alla S.A.C. ed alla competente ARPAE area EST Sez. Prov. di Rimini Servizio Territoriale entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento via PEC (aorn@cert.arpa.emr.it).
- c) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro ove prescritto.
- d) Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- e) Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Anche nel caso di misure discontinue la concentrazione deve essere calcolata su almeno 1 (uno) campionamento della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione (VLE), nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

- f) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati di ogni inquinante, durante gli autocontrolli annuali, il gestore eseguirà un solo campionamento per ogni inquinante. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" e Rapporto ISTISAN 91/41 "*Criteri generali per il controllo delle emissioni*". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).
- g) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "*Risultato Misurazione*" previa detrazione di "*Incertezza di Misura*") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).
- h) La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n. 158/1988 "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" e Rapporto ISTISAN 91/41 "*Criteri generali per il controllo delle emissioni*".
- i) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti e), f), g), h).
- j) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo Arpae Area Est - Servizio Territoriale) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo. Le metodiche da utilizzare devono essere scelti a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - ISO - UNICHIM); nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- k) I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

l) È facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione. Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- Almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- Coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

m) Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte V (punto 3.5) del medesimo decreto "La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota >5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del

braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
- Piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo e, possibilmente di una:
- Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- n) Ogni emissione elencata in Autorizzazione dev'essere numerata e identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- o) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte V del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.



Spett.le
ARPAE S.A.C. Rimini
Via D. Campana, 64
47922 Rimini (RN)
[Pec:aoorn@cert.arpa.emr.it](mailto:aoorn@cert.arpa.emr.it)

E p.c. SUAP Riccione
Pec: suap.rn@cert.camcom.it
SEDE

OGGETTO: Istanza per il **RILASCIO di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ai sensi del D.P.R. N. 59/2013 (scarico di acque reflue domestiche e industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura – comunicazione impatto acustico), avanzata dalla Ditta **RICCIONE TERME SPA** con sede legale in Comune di Riccione – Via Torino n. 16 – CF/P.IVA 02006130401, relativa allo Stabilimento con piscine termali, cure termali, trattamenti con fanghi e centro benessere sito in Riccione Viale Torino n. 4/16
Riferimento pratica SUAP:02006130401-23052019-1642 – Prot. 0001830 del 17/01/2020.

Rilascio di titolo abilitativo

Vista l'istanza per il **RILASCIO dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ai sensi del D.P.R. N. 59/2013, inoltrata da **RICCIONE TERME SPA** con sede legale in Comune di Riccione – Via Torino n. 16, relativa allo Stabilimento con piscine termali, cure termali, trattamenti con fanghi e centro benessere sito in Riccione Viale Torino n. 4/16, ricomprendente i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- Comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95).

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 13.03.2013, n. 59 e dalle restanti vigenti norme in materia ambientale (in particolare dal Codice dell'ambiente approvato con D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e smi), questo ufficio deve emettere il **Titolo abilitativo** relativo allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e la **comunicazione/nullaosta** in materia di impatto acustico.

Considerato che Hera S.p.A. – Direzione acqua di Modena, con nota prot. n. 0106329/20 del 17/12/2020 (*allegato al presente titolo abilitativo*), registrata al protocollo del Comune di Riccione con numero d'ordine 81559/2020 del 28/12/2020, ha espresso **parere favorevole** con prescrizioni al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la documentazione allegata alla istanza di autorizzazione AUA riguardante la sezione Impatto acustico – scheda E, integrata e corretta in data 05/08/2020 con prot. n. 45716/2020.

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Norme in materia ambientale;
Vista la Delibera di G.R. n. 1053 del 09/06/03 e s.m.i. concernente gli indirizzi per l'applicazione del D. Lgs 152/99 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura;
Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";



Vista la L.R. n. 15 del 9 maggio 2001.

Tutto ciò premesso e considerato, il Responsabile P O dei Servizi Ambientali del Settore Lavori Pubblici – Espropri – Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici del Comune di Riccione, con la presente:

DISPONE

1) il **TITOLO ABILITATIVO** al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 e D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, per lo scarico di acque reflue domestiche e industriali assimilate alle domestiche in fognatura, prodotte dalla Ditta **RICCIONE TERME SPA** con sede legale in Comune di Riccione – Via Torino n. 16 – CF/P.IVA 02006130401, relativa allo Stabilimento con piscine termali, cure termali, trattamenti con fanghi e centro benessere sito in Riccione Viale Torino n. 4/16, con le prescrizioni contenute nel parere citato in premessa, rilasciato da Hera S.p.A. in data 17/12/2020, che diventa parte integrante del presente titolo.

2) il **PARERE FAVOREVOLE** relativamente all'impatto acustico prodotto dalla ditta richiedente.

Tecnico Servizio Ambiente
Ing. Raffaella Boga

Il Responsabile P O - Servizi Ambientali
Settore Lavori Pubblici – Espropri – Demanio - Ambiente -
Servizi Tecnici
Dott. Mario Sala
(documento firmato digitalmente)

Allegato: parere Hera S.p.A (prot. n. 0106329/20 del 17/12/2020).

HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
ARPAE (S.A.C.) Rimini
via Dario Campana, 64
47922 RIMINI RN
aorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di RICCIONE
Sportello unico attività produttive
Comune di Riccione
Piazzale Ceccarini, 11
47838 RICCIONE (RN)
comune.riccione@legalmail.it

Modena, 17/12/2020
Prot. n. 0106329/20

Fognatura e Depurazione Romagna
Servizio tecnico /EP

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali assimilate alle domestiche in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 24/2020 Richiesta di parere Prot. 12024 del 07/02/2020;

▪ Responsabile dello scarico	RICCIONE TERME SPA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	V.LE TORINO, 4/16 - RICCIONE
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	STABILIMENTO TERMALE
▪ Potenzialità dell'insediamento	47.000 mc/anno (Area 1: 44.000 mc/anno, Area 2: 1.000 mc/anno, Area 3: 2.000 mc/anno)
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera; Fognatura bianca con scarichi S1 e S6 recapitanti nei mesi invernali (ottobre-aprile) direttamente in mare attraverso il punto denominato "AP21 Riccione", autorizzato con Istanza AUA n. 2183 del 06/09/2013.
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca di compensazione e dissabbiatore statico sulla linea di scarico fangoterapia S1
▪ Impianto finale di trattamento	RICCIONE, IMPIANTO DEP.RICCIONE, VIA PORTOFINO 56 RICCIONE

In riferimento alla pratica Vs. Rif. N. 3573/2020 e successive integrazioni;

Tenuto conto della classificazione per legge dei reflui in oggetto come "acque reflue industriali assimilate alle domestiche" (lettera e, punto 4, cap. 68, sezione terza del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) e delle decisioni condivise nei diversi tavoli tecnici effettuati fra gli Enti coinvolti

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: **stabilimento termale**.
Gli scarichi di acque reflue domestiche del sito (servizi igienici, docce, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico integrato.

Lo stabilimento termale viene suddiviso in tre aree:

Area 1 fangoterapia, piscine termali e attività inalatorie;

Area 2 piscine termali estive;

Area 3 piscine dolci e termali del parco acquatico "Le Perle d'Acqua".

- 2) **Area 1** - sono presenti i seguenti scarichi in pubblica **fognatura nera**:

Scarico S2 linea fangoterapia.

Tale scarico dovrà essere **attivo esclusivamente nei mesi estivi (maggio-settembre)** e non attivo nei mesi invernali (ottobre-aprile);

Scarico S5 linea controlavaggio filtri piscine, sempre attivo.

Gli **Scarichi S2 e S5** devono rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ad eccezione del parametro per cui vale il seguente limite di emissione: **Cloruri ≤ 7.000 mg/l**; tale deroga è concessa sulla base di un volume di scarico non superiore rispettivamente a **22.000 mc/anno e 3 l/s**.

Area 1 - sono presenti i seguenti scarichi in pubblica **fognatura bianca**:

Scarico S1 linea fangoterapia.

Tale scarico dovrà essere **attivo esclusivamente nei mesi invernali (ottobre-aprile)** e non attivo nei mesi estivi (maggio-settembre); il volume di scarico non dovrà essere superiore a **22.000 mc/anno e 5 l/s**.

Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella A** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Scarico S6 attività di manutenzione straordinaria piscine.

Tale scarico dovrà essere **attivo esclusivamente nei mesi invernali (ottobre-aprile)** e non attivo nei mesi estivi (maggio-settembre); il volume di scarico non dovrà essere superiore a **22.000 mc/anno e 5 l/s**;

Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella A** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

- 3) **Area 2** - è presente il seguente scarico in pubblica **fognatura nera**:

Scarico S3 linea controlavaggio filtri piscine.

Tale scarico dovrà essere **attivo esclusivamente nei mesi estivi (maggio-settembre)** e non attivo nei mesi invernali (ottobre-aprile).

Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ad eccezione del parametro per cui vale il seguente limite di emissione: **Cloruri ≤ 7.000 mg/l**; tale deroga è concessa sulla base di un volume di scarico non superiore rispettivamente a **1.000 mc/anno e 3 l/s**.

- 4) **Area 3** - è presente il seguente scarico in pubblica **fognatura nera**:

Scarico S4 linea controlavaggio filtri piscine.

Tale scarico dovrà essere **attivo esclusivamente nei mesi estivi (maggio-settembre)** e non attivo nei mesi invernali (ottobre-aprile).

Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ad eccezione del parametro per cui vale il seguente limite di emissione: **Cloruri ≤ 7.000 mg/l**; tale deroga è concessa sulla base di un volume di scarico non superiore rispettivamente a **2.000 mc/anno e 3 l/s**.

- 5) **La Ditta dovrà comunicare formalmente a HERA ogni variazione di recapito fognario del flusso di scarico (mesi estivi - mesi invernali), avendo cura di inserire tutte le letture (mc) rilevate dai misuratori di portata/contaltri installati sugli scarichi in fognatura nera..**

- 6) Nell'**Area 1** devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulle linee di scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche:

sifoni 'Firenze' dotati di doppia ventilazione e posizionati all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

vasca di compensazione e dissabbiatore statico sulla linea di scarico S1;

By-pass manuali finalizzati a deviare il flusso in fognatura nera o bianca;

n.2 valvole di limitazione della portata per gli scarichi S2 e S5 tarate per non superare il limite di scarico di **3 l/s**;

n.2 valvole di limitazione della portata per gli scarichi S1 e S6 tarate per non superare il limite di scarico di **5 l/s**;

pozzetti di prelievo costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;

n. 2 misuratori di portata elettromagnetici approvati e piombati da HERA, che possano, tramite la trasmissione diretta dei dati, rendere operativo un sistema di telecontrollo in remoto e che siano dotati di almeno un'uscita a protocollo MUDBUS.

- 7) Nell'**Area 2** devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulle linee di scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

valvola di limitazione della portata tarata per non superare il limite di scarico di **3 l/s**;

pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;

contaltri meccanico approvato e piombato da HERA.

- 8) Nell'**Area 3** devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulle linee di scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

valvola di limitazione della portata tarata per non superare il limite di scarico di **3 l/s**;

pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;

contaltri meccanico approvato e piombato da HERA.

- 9) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui ai p.ti precedenti potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA.

La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del Titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

- 10) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice.

La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del Titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

- 11) Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la **taratura certificata dei misuratori di portata allo scarico** almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento).

I certificati di taratura degli strumenti dovranno essere tempestivamente inviati a HERA che provvederà alla prevista piombatura.

- 12) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

- 13) **Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la Ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico.**

HERA si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

- 14) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

- 15) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo.

La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non dovranno essere scaricati in pubblica fognatura.

- 16) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

- 17) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 dell'11/10/2010.

HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

- 18) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente).

HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

- 19) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**

Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e le matricole dei prescritti misuratori di portata, per i quali dovrà essere richiesta a HERA la piombatura

20) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base delle planimetrie allegate alla pratica in oggetto:

"Schema fognature Area 1 Rev.1 del 29/09/2020";

"Schema fognature Area 2 Rev.1 del 29/09/2020";

"Schema fognature Area 3 Rev.1 del 29/09/2020".

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Il Responsabile

Fognatura e Depurazione Romagna

Ing. Pierpaolo Martinini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.